

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

65° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2724) *Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE: ..... Pag. 2, 5, 6 e *passim*

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... Pag. 6, 7, 9 e *passim*  
BERTONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) ..... 8, 12  
CENTARO (*Forza Italia*) ..... 5, 6  
CIRAMI (*CCD*) ..... 5, 10, 11  
FASSONE (*Sin.Dem.-l'Ulivo*) ..... 7, 13  
MILIO (*Misto*) ..... 4, 5, 10  
PETTINATO (*Verdi-l'Ulivo*) ..... 11  
RUSSO (*Sin.Dem.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* ..... 6, 7, 8 e *passim*  
SALVATO (*Rif. Com.-Progr.*) ..... 12, 13  
SENESE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) ..... 11

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2724) *Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2724, già approvato dalla Camera dei deputati, il cui esame è stato sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Onorevoli colleghi, è viva la speranza di licenziare il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati ad amplissima maggioranza, con un'auspicabile convergenza. Riassumendo lo stato della discussione, rispetto alle questioni affrontate e risolte in sede di esame presso la Camera dei deputati, ne sono sopravvenute altre importanti, ma limitate. Rivolgo preliminarmente un invito a concentrare la nostra attenzione sulle questioni più rilevanti.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti di cui ho dato lettura nella seduta del 25 novembre.

Restano da votare i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere la lettera c).*

2.3

MILIO

*Al comma 1, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:*

«2-bis. "Il decreto o l'ordinanza di cui al comma precedente sono immediatamente revocati se risultano essere venute meno le condizioni di cui al comma 1"».

2.17

CIRAMI

*Al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: «la partecipazione a distanza» inserire le altre: «il difensore, o il suo sostituto, possono consultarsi con il proprio assistito o col difensore presente nel luogo dove si trova l'imputato o il teste da escutere, riservatamente per mezzo di strumenti tecnici idonei».*

2.4

BATTAGLIA, VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO

*Al comma 1, al capoverso 3, tra le parole: «con» e «modalità» inserire il seguente periodo: «le medesime modalità adottate per la partecipazione diretta».*

2.5

MILIO

*Al comma 1, al capoverso 3, dopo la parola: «contestuale» aggiungere le altre: «e costante».*

2.18

CIRAMI

*Al comma 1, al capoverso 3, sostituire le parole da: «Un ausiliario del giudice» a: «dal presidente» con le altre: «Un funzionario di cancelleria o, in caso di urgenza, un ufficiale di polizia giudiziaria designato dal presidente».*

2.23

CENTARO, GRECO

*Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere l'ultima parte dalle parole: «dando atto» alle parole: «ed il suo difensore».*

2.6

MILIO

*Al comma 1, al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso deve preventivamente, e comunque quando occorre, interpellare e sentire al riguardo l'imputato e il difensore».*

2.7

SCOPELLITI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4, con il seguente:*

«Il difensore di più coimputati ha facoltà di nominare un sostituto in ognuno dei luoghi diversi dai quali si effettuano i collegamenti a distanza. Egli può consultarsi riservatamente, per mezzo di idonei strumenti tecnici, con i sostituti e i suoi assistiti».

2.11

MILIO

*Al comma 1, al capoverso 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il difensore od un suo sostituto devono essere sempre presenti, a pena di nullità, nel luogo dove si trova l'imputato».*

2.20

CENTARO, GRECO

*Al comma 1, al capoverso 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato o il suo difensore o il suo sostituto presenti nel luogo ove si trova quest'ultimo possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei».*

2.21

CENTARO, GRECO

*Al comma 1, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: «Le spese relative alla presenza del difensore o del suo sostituto nel luogo dove si trova l'imputato sono poste a carico dell'erario».*

2.19

CIRAMI

*Al comma 1, al capoverso 5, sostituire la parola: «dove» con le parole: «dal quale».*

2.12

MILIO

*Al comma 1, al capoverso 5, inserire dopo le parole: «è equiparato» le altre: «ad ogni effetto».*

2.8

SCOPELLITI

*Al comma 1, al capoverso 6, dopo la parola: «ricognizione» aggiungere le seguenti: «o ispezione personale».*

2.10

SCOPELLITI

*Al comma 1, al capoverso 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dell'imputato» con le seguenti: «della persona che interessa».*

2.9

SCOPELLITI

MILIO. Signor Presidente, la *ratio* dell'emendamento 2.3 consiste nell'estrinsecare meglio i reati per i quali è prevista la partecipazione a distanza. Ritengo opportuno, facendo espressamente riferimento all'articolo 51 del codice di procedura penale, sopprimere la lettera c) del capoverso 1 del comma 1 dell'articolo 2.

CENTARO. Signor Presidente, ritengo vi siano delle questioni principali sulle quali soffermare la nostra attenzione. Da parte nostra è stata evidenziata la necessità, in funzione di garanzia, che la deposizione a distanza si svolga nell'assoluto rispetto delle norme del codice di procedura penale, evitando gli inconvenienti riportati dalla stampa. Si era pensato in un primo tempo anche alla presenza di un legale diverso da quello della persona sentita a distanza. Tuttavia, riteniamo che un pub-

blico ufficiale, che svolga le stesse funzioni di attestazione e certificazione esercitate in udienza dando conto della ritualità di quanto avviene, possa egualmente garantire l'osservanza della legge.

Una seconda questione importante, a nostro avviso, è svincolare il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 da quello previsto per le disposizioni di cui al comma 2 dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Abbiamo definito il provvedimento in esame una legge di sperimentazione, tuttavia l'articolo 1 e le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 contemplano fattispecie che non sono collegate all'articolo 41-*bis*. In sintesi, le questioni rilevanti riguardano, oltre alla disposizione relativa all'articolo 6, le proposte modificative di cui agli emendamenti 2.23 e 3.12.

CIRAMI. Signor Presidente, segnalo la questione relativa all'aggravio di oneri per l'imputato. L'emendamento 2.19 prevede che le spese relative alla presenza del difensore o del suo sostituto nel luogo dove si trova l'imputato sono poste a carico dell'erario. Sullo stesso argomento nella seduta del 2 ottobre scorso è stato presentato l'ordine del giorno 0/2724/1/2<sup>a</sup> che il Governo ha dichiarato di accogliere come raccomandazione. Ritengo che il Governo debba assumere un impegno preciso in ordine alla tutela di una garanzia della difesa. Poichè le raccomandazioni parlamentari non hanno alcuna rilevanza sul piano normativo, sono disponibile a ritirare l'emendamento, come avevo dichiarato *illo tempore*, qualora il Governo dichiarerà di accogliere l'ordine del giorno come impegno.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno è stato accantonato e sarà esaminato successivamente.

Posso ritenere concorde la Commissione nell'effettuare una verifica sulle questioni sollevate dal senatore Centaro? La premessa di ciò è che se si raggiungerà un accordo gli altri emendamenti saranno ritirati.

MILIO. Prima di esprimere il nostro consenso o il nostro dissenso sarebbe opportuno che il senatore Centaro ci facesse conoscere l'oggetto delle concordanze.

CENTARO. Nell'illustrare l'emendamento 2.23, da me presentato, poichè ci troviamo in sede deliberante, vorrei sottolineare l'utilità di prendere atto, nella fase dei lavori preparatori, di una interpretazione posta a base di un emendamento presentato.

Si afferma che l'imputato può farsi assistere dal proprio difensore o da un suo sostituto nel luogo a distanza e si dà facoltà all'imputato stesso di colloquiare riservatamente con il proprio difensore presente nell'aula di udienza. Evidentemente, si deve attribuire lo stesso potere anche al difensore o sostituto presente nel luogo a distanza al fine di colloquiare con il collega dello stesso collegio difensivo presente in aula di udienza.

Se, in base a questa interpretazione, per imputato si intende anche il difensore e il sostituto, la norma può rimanere nell'attuale formulazio-

ne; tuttavia, se è più utile una specificazione è opportuno approvare l'emendamento. A mio giudizio, è necessario, comunque, chiarire la questione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo è implicito.

PRESIDENTE. Dai gesti dei colleghi colgo un consenso pieno su quanto lei ha affermato.

Introduciamo ora le due questioni più rilevanti dal punto di vista dell'importanza politica che tutti i Gruppi attribuiscono ad esse. Senatore Centaro, la pregherei di illustrare puntualmente la questione insita sia nell'articolo 2 che nell'articolo 3 del provvedimento in esame.

CENTARO. Al fine di assicurare l'assoluta garanzia che la deposizione a distanza avvenga secondo i canoni e nell'assoluto rispetto delle norme di legge e quindi, di conseguenza, per garantire le persone accusate o comunque menzionate nella deposizione, è necessaria una maggiore tutela. Ciò per evitare quegli incidenti, saliti anche agli onori delle cronache, del collaborante che leggeva il fogliettino tra le gambe o eventuali «imbeccate». Da qui la presenza, come in un primo tempo si era pensato, di un difensore appartenente al collegio difensivo delle persone menzionate nella dichiarazione. Tuttavia, riteniamo che un pubblico ufficiale, in particolare il pubblico ufficiale che assiste il giudice del dibattimento a norma dell'articolo 126 del codice di procedura penale e che ha poteri di attestazione e di certificazione, possa svolgere ugualmente questa funzione, garantendo che la deposizione si svolga nell'assoluto rispetto delle norme del codice di procedura penale, redigendo a questo scopo un verbale ai sensi degli articoli 134 e seguenti del codice di procedura penale; in buona sostanza con una funzione attestativa delle modalità e ritualità della deposizione.

Evidentemente, la figura del pubblico ufficiale (figura notarile nel processo) ci fa ritenere che si possano considerare soddisfatte quelle istanze di tutela, di garanzia, in relazione alla limitazione, per certi versi, del diritto di difesa derivante dalla videoconferenza.

PRESIDENTE. Relatore Russo, nell'esprimere il suo parere sull'emendamento 2.23, le sarei grato se valutasse una eventuale ipotesi di riformulazione dello stesso.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento sia chiarificatore e migliorativo del testo del disegno di legge al nostro esame. In sede di discussione generale, da parte di tutti è stata evidenziata la necessità di questo provvedimento e, nello stesso tempo, anche la necessità di attuarlo nel pieno rispetto delle garanzie del diritto di difesa. Sotto questo profilo ritengo che la presenza di una persona che abbia funzione certificativa dell'udienza offra una garanzia che le operazioni nel luogo distante si svolgano nella piena osservanza della legge.

Pertanto il mio parere è favorevole, ma vorrei proporre una riformulazione che, per una ragione sistematica che spiegherò in seguito, consiste nella soppressione del terzo periodo del comma 3 e nell'introduzione, dopo il comma 5, di un altro comma di questo tenore: «5-bis. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza», che è la formula tecnica adeguata ad esprimere il concetto su cui siamo tutti d'accordo «designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti». Questa norma è già contenuta nel testo in esame; inoltre aggiungerei: «Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed alla seconda parte del comma 4 relativamente al luogo ove si trova nonchè delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame se questo si svolge».

L'osservanza delle disposizioni – lo spiego brevemente – consiste in questo: poichè la legge prevede il collegamento con reciproca e contestuale visibilità di tutte le persone che si trovano nei due luoghi, questa persona presente nel luogo a distanza attesta, per esempio, che da quel luogo è completa la visibilità dell'aula di udienza. Ci sono, cioè, delle attestazioni che ovviamente spettano a chi è in quel luogo e non a chi è nell'aula di udienza.

Inoltre: «A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Nel caso in cui risulti impossibile la presenza dell'ausiliario il giudice, ovvero il presidente, può designare in sua vece un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono o non hanno svolto attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti da lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice».

Naturalmente un analogo intervento emendativo diviene necessario al comma 2 dell'articolo 147-bis come introdotto dall'articolo 3. Propongo che il secondo periodo di tale comma assuma questa forma: «In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice, o in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità,...

FASSONE. Perchè non si usa il termine «identità» come nel caso precedente?

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Ho mantenuto la formula usata nel testo attuale dell'articolo 3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il riferimento alle «generalità» è più consono al caso dell'esistenza di un eventuale nome di copertura.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. La nuova formulazione dell'emendamento che propongo prosegue: «dando atto della osservanza

delle disposizioni contenute nel presente comma relativamente al luogo ove egli si trova, nonché delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame; se risulta impossibile la presenza dell'ausiliario, il giudice, ovvero il presidente, può designare in sua vece un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono o non hanno svolto attività di investigazione o di protezione con riferimento alla persona sottoposta ad esame o ai fatti da essa riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice».

Propongo infine un ultimo intervento di coordinamento sul comma 4 dell'articolo 147-*bis*, come introdotto dall'articolo 3; in tale comma si deve fare riferimento non soltanto ai commi 3 e 4 dell'articolo 146-*bis* ma anche al comma 5-*bis* la cui introduzione è prevista dalla nuova formulazione dell'emendamento 2.23.

Sono queste, nel complesso, le proposte che sottopongo all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta.

*I lavori, sospesi alle ore 15,50, sono ripresi alle ore 16.*

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con riferimento alle nuove formulazioni degli emendamenti 2.23 e 3.12 di cui ho dato lettura mi sono permesso di introdurre una piccola modifica che mi è stata suggerita dal senatore Centaro, presentatore di tali emendamenti: ho sostituito l'espressione «genuinità dell'esame» con la formula «regolarità dell'esame». Ho convenuto, infatti, che il termine «genuinità» sia più appropriato in riferimento alla risposta piuttosto che all'esame in sè.

BERTONI. Senatore Russo, il termine che più propriamente si riferisce alla risposta è «veridicità», infatti con «genuinità» si intende la provenienza dal soggetto.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Concordo con lei, senatore Bertoni, fra «veridicità» e «genuinità» vi è una differenza: con il secondo termine si indica, infatti, l'autenticità della provenienza della dichiarazione indipendentemente dalla veridicità del suo contenuto. In ogni caso ritengo più proprio fare riferimento alla genuinità delle risposte (sotto il profilo della loro autenticità) piuttosto che alla genuinità dell'esame.

L'osservazione che mi è stata rivolta mi è sembrata, quindi, pertinente e mi sono comportato di conseguenza, anche perchè il codice stesso ricorre al termine «genuinità» in riferimento alle risposte.

Deve comunque essere chiaro che, anche se le norme da me proposte rimettono all'ausiliario del giudice il compito di dare atto della regolarità dell'esame, in senso proprio tale regolarità è garantita dal presidente che presiede l'udienza il quale dovrà controllare la formulazione



delle domande, che le stesse non siano suggestive e che sia rispettata la dignità del teste; l'osservanza di tutte le norme che concernono l'esame, quindi, è evidentemente garantita dal presidente, anche a distanza.

Vi sono tuttavia alcune disposizioni in relazione alle quali la presenza di un terzo sul luogo ove si trova la persona che viene ascoltata può essere d'aiuto al presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Basti pensare, ad esempio, alla norma che prevede la facoltà del presidente di autorizzare la persona sottoposta ad esame a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lei stessa redatti: è chiaro che tale autorizzazione spetta al presidente, ma è altrettanto evidente che il controllo che il soggetto sottoposto ad esame non consulti senza autorizzazione dei documenti può essere più efficacemente svolto dalla persona presente sul luogo in cui si svolge effettivamente l'esame.

L'attribuzione all'ausiliario del compito di vigilare sulla regolarità dell'esame, quindi, non ha ovviamente lo scopo di esautorare le funzioni proprie del presidente, che restano a suo capo, ma è motivata, semplicemente, dall'esistenza di alcune specifiche modalità dell'esame rispetto alle quali la persona presente sul luogo può esercitare un controllo che sarebbe meno facile a distanza. Ripeto, è questo il senso delle disposizioni da me proposte ed in tal senso va intesa anche la sostituzione della parola «genuinità» con «regolarità», come suggerito dal collega Centaro.

Durante la sospensione il collega Cirami ha richiamato alla nostra attenzione – se non ho mal compreso – l'ipotesi di una interruzione del collegamento audiovisivo. È chiaro che se un tale avvenimento dovesse essere provocato da cause indipendenti dalla volontà di alcuno, rappresenterebbe un fatto di per sé non evitabile. Il compito di attestare la regolarità dell'esame attribuito all'ausiliario del giudice presente nel luogo ove si trova la persona ascoltata, comprende anche quello di garantire, qualora si verifichi un evento interruttivo del collegamento che, nell'intervallo che sfugge al controllo visivo del presidente distante, non avvengano fatti che contrastino con le norme del codice di procedura penale relative all'esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tanto più lo responsabilizza in mancanza del collegamento con l'aula e quindi del controllo del presidente.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. La legge deve escludere l'ipotesi che l'interruzione del collegamento sia maliziosa: sarebbe evidentemente un fatto delittuoso che configurerebbe un reato. È ovvio che l'ipotesi non deve verificarsi, ma, qualora si verifichi, l'ausiliario del giudice attesterà ciò che è avvenuto, con tutte le conseguenze del caso. Vorrei dare atto al collega Cirami di aver richiamato la nostra attenzione su un problema reale, a me pare tuttavia che il suggerimento possa essere sostanzialmente recepito e che l'emendamento 2.18 possa essere assorbito dall'intervento emendativo che è stato prospettato.

Infine, con riferimento al tema della comunicazione tra difensore e sostituto, presenti rispettivamente nell'aula dell'udienza e nel luogo di

stante, introdotto dal collega Centaro, credo che la *ratio* della norma non dia adito a dubbi in sede interpretativa. Il disegno di legge intende assicurare la consultazione dell'imputato e del suo difensore ed è ovvio che questa stessa *ratio* deve presiedere ad un'interpretazione che garantisca analogo collegamento riservato tra i due difensori. Credo che non sia necessario esplicitare questo concetto che è già contenuto nella norma; tuttavia, ai fini dell'ausilio che potrà venire in sede di interpretazione dalla consultazione dei lavori preparatori, ritengo opportuno che rimanga agli atti tale *voluntas legis*, o perlomeno tale volontà del legislatore.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ai fini dell'interpretazione autentica.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. La norma va interpretata nel senso che deve essere garantito il colloquio riservato non solo tra imputato e difensore ma anche tra i due difensori.

Mi associo pertanto alla raccomandazione rivolta all'inizio della seduta dal Presidente, se si conviene sull'opportunità di questo tipo di correzione al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, invito i colleghi a ritirare gli emendamenti presentati. Tutti abbiamo convenuto sull'esigenza di assicurare una sollecita approvazione del provvedimento in esame. Ritengo pertanto più opportuno inviare alla Camera dei deputati un testo che contenga soltanto due modificazioni. In questo caso il ritardo comportato dalla necessità che il provvedimento sia riesaminato dalla Camera dei deputati è compensato dal miglioramento apportato al testo. Mi sembra che le altre proposte emendative, la cui approvazione aprirebbe la strada a ulteriori interventi modificativi dell'altro ramo del Parlamento, non abbiano una rilevanza tale da giustificare un ulteriore ritardo nell'*iter* del provvedimento.

CIRAMI. Signor Presidente, chiedo al relatore se non ritenga opportuno prevedere proprio al capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 2 che le modalità della partecipazione a distanza siano tali da assicurare la contestuale, costante, effettiva e reciproca visibilità, come prospetta l'emendamento 2.18.

MILIO. Desidero proporre all'attenzione del relatore l'emendamento 2.5, che si riferisce al capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 2, prevedendo che le modalità tali da consentire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, siano identiche a quelle adottate per la partecipazione diretta. Il giudice infatti mi sembra essere per così dire punito dall'attuale formulazione, nel senso che è l'unico a non vedere l'esaminato. L'emendamento 2.5 è volto ad impedire alle parti diverse dal giudice di vedere l'esaminato in video così come avviene materialmente quando è disposta la trasmissione televisiva diretta nelle aule di giustizia e si adottano le opportune cautele. Il giudice deve avere questo diritto che neanche noi possiamo intaccare.

SENESE. Signor Presidente, vorrei formulare un'osservazione in ordine al rilievo del collega Cirami. A me pare che l'inserimento, al capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 2, delle parole «e costante» dopo la parola «contestuale» introduca, come elemento di legittimità, il fatto che l'esame non debba subire interruzioni di sorta. Ciò, da un certo punto di vista, è già assicurato dalle norme che disciplinano lo svolgimento del dibattimento. Da un altro punto di vista l'emendamento 2.18 sembrerebbe alludere all'ipotesi, di cui parlava d'altro canto il collega Russo.

Se si prevede che è requisito di legittimità il fatto che il collegamento non venga meno, *quid iuris* nel caso di un incidente tecnico? È più opportuno disporre che, in caso di incidente, sia responsabilizzato il funzionario notaio della giustizia in ordine alla circostanza che nel tempo intermedio non avvenga alcunchè di irregolare. L'inserimento delle parole «e costante» implicherebbe la nullità ogni qual volta la costanza venga meno per qualsivoglia causa. Da questo punto di vista non concordo con il recepimento della modifica suggerita dal senatore Cirami.

PETTINATO. Signor Presidente, mi associo alle osservazioni svolte dal senatore Senese in ordine alla proposta emendativa del senatore Cirami.

Mi sembra inoltre che l'emendamento 2.5, testè citato, presentato dal senatore Milio prospetti l'esigenza ragionevole di assicurare che soltanto il giudice abbia la possibilità di vedere il volto dell'esaminato, della persona che parla, perchè sappiamo tutti, per esperienza di aula, che anche la percezione diretta delle espressioni è un elemento di cui, nel contesto generale degli elementi che formano la decisione, il giudice tiene conto. Credo che questo sia un suggerimento che possa essere accolto.

CIRAMI. Il codice del linguaggio, infatti, non è solo quello parlato, ma anche quello gestuale.

Inoltre, signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.18, dal momento che è stato fatto oggetto di uno specifico riferimento.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore un chiarimento: l'impossibilità della presenza dell'ausiliario del giudice su quali parametri si basa? Nel testo del disegno di legge si prevede la presenza o dell'ausiliario del giudice o dell'ufficiale di polizia giudiziaria, mentre ora viene eliminata la facoltà di una scelta alternativa, limitando la presenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria soltanto al caso di impossibilità di presenza dell'ausiliario del giudice.

Dal momento che i luoghi nei quali viene ascoltato il collaboratore sono segreti e segregati, probabilmente tale impossibilità si determinerà molto frequentemente. Pertanto mi domando: a quali parametri è collegata la possibilità o l'impossibilità? Si finirà con l'avere lo stesso solo la presenza degli ufficiali di polizia giudiziaria che era ciò che si voleva evitare.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'impossibilità non può essere dovuta alla volontà di qualcuno; deve essere un fatto oggettivo.

BERTONI. Per quanto riguarda l'osservazione ora svolta dal Presidente, indubbiamente la norma risulta più cogente di quanto non accadeva in precedenza, perchè subordina l'utilizzazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria all'impossibilità, che è un fatto oggettivo. Non vi è la possibilità effettiva di utilizzarlo e ciò si può ritorcere anche sulla regolarità del processo. Pertanto – ripeto – mi sembra più cogente di quanto non lo fosse in precedenza, quando tutto era lasciato al libero arbitrio. Specificare l'impossibilità in una legge è difficile, se non utopistico.

PRESIDENTE. Ma io ho semplicemente posto il problema se sia giusto considerare l'impossibilità.

BERTONI. Forse sì, perchè l'impossibilità è cosa diversa dalla scelta rimessa alla pura discrezionalità del giudice.

Vorrei fare, inoltre, un'osservazione di carattere letterale. Non si può dire: «che non svolgono o non hanno svolto»; in negativo si dice: «non svolgono nè hanno svolto».

Infine, piuttosto che dire: «per assicurare la regolarità dell'esame», sarebbe meglio: «per assicurare che l'esame si svolga secondo le regole stabilite dal codice». Questo è il punto: l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria non assicurano la regolarità; è il presidente che stabilisce come si deve svolgere l'esame. Essi devono soltanto accertare che siano state adottate le cautele necessarie affinché l'esame avvenga secondo le norme del codice, si tratti del testimone o della parte.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Accolgo il suggerimento proposto dal senatore Bertoni, che apporta un miglioramento al testo.

SALVATO. A me tale formulazione suscita delle perplessità, perchè, se ho inteso bene, il ruolo che si vuole attribuire a colui che compila il verbale è appunto un ruolo di controllo e non un ruolo di supervisore anche rispetto al magistrato, dal momento che colui il quale deve far svolgere il tutto secondo le regole del codice è appunto il magistrato. Quindi, francamente, una formulazione siffatta a me sembra che vada sopra le righe.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. La collega Salvato ha sottolineato un dubbio che anch'io avevo espresso. Mi domando allora se non sia meglio dire: «per assicurare che l'esame si svolga, nel luogo ove si trova, con l'osservanza delle norme del codice», cioè un riferimento al controllo dell'osservanza delle norme con riferimento al luogo dove si svolge l'esame. (*Cenni di diniego*).

PRESIDENTE. Colleghi, perchè dite di no?

FASSONE. Perchè in effetti alcune disposizioni del codice per definizione non sono trapiantabili in questa situazione e, al contrario, alcune situazioni che paventiamo, ad esempio la consultazione di una carta, non sono sanzionate dal codice se non per il testimone. Quindi il rinvio alle norme del codice sarebbe per eccesso o per difetto.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Faccio un'ulteriore proposta: unendo i due periodi potremmo dire: «Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed alla seconda parte del comma 4 e delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove si trova».

SALVATO. Questa formulazione potrebbe andar bene.

PRESIDENTE. Dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di questa sera.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. VINCENZO FONTI





